



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
AGGIORNAMENTO 2015 – 2017

SOMMARIO:

1. INTRODUZIONE

2. TIPOLOGIA DEI DATI E TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE

3. MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI

1. INTRODUZIONE

Con l'approvazione dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, triennio 2015 – 2017, s'intende rappresentare lo stato di attuazione del principio di trasparenza che il Consiglio regionale della Toscana ha garantito, in un'ottica di continuo miglioramento della qualità e della completezza della pubblicazione delle informazioni contenute nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Il quadro normativo di riferimento ha visto l'introduzione di nuove disposizioni normative statali:

- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede, tra l'altro, l'integrale pubblicazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi delle amministrazioni pubbliche e l'obbligo di pubblicazione dei tempi medi di pagamento delle amministrazioni che concerne anche la pubblicazione di un indicatore trimestrale dei tempi medi;
- la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, con il quale, all'articolo 19, viene disposta la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, già istituita con d.lgs. 163/2006, stabilendo il passaggio di tutte le funzioni all'ANAC; inoltre, si stabilisce il cambio di denominazione dell'ANAC da "Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza" in "Autorità nazionale anticorruzione", trasferendo sul Dipartimento della funzione pubblica le competenze relative alla misurazione e valutazione della performance.

La costante opera di raccolta e pubblicazione dei dati, al fine del loro aggiornamento, si è principalmente incentrata sul miglioramento della qualità e della completezza delle informazioni

pubblicate, avendo a riferimento le indicazioni fornite dall'ANAC mediante propri provvedimenti deliberativi.

Con riferimento alla pubblicazione dei dati, anche nel corso dell'anno 2014 lo stato di attuazione del Programma è stato verificato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che ha controllato la progressiva esecuzione delle attività programmate ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge e dal Programma medesimo, anche sulla base del monitoraggio esercitato dal Settore Organizzazione e personale.

L'OIV ha mantenuto i compiti di controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'Amministrazione che trovano la loro sintesi nella funzione di verifica circa l'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza ed integrità, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 comma 4 lett. g) del d.lgs. n. 150/2009. Per consentire a tale organismo di svolgere appieno il proprio ruolo di controllore, sulla base delle direttive impartite dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Settore organizzazione e personale ha curato la redazione e l'invio dei report di monitoraggio svolti con cadenza semestrale, precisamente a luglio rispetto agli adempimenti compiuti fino al 30 giugno 2014 ed a gennaio 2015 rispetto agli adempimenti al 31 dicembre 2014. Per questi ultimi viene fatto riferimento anche alla sopravvenuta delibera ANAC n. 148 del 3 dicembre 2014, "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità".

Si segnala, a tal proposito, che alla luce delle osservazioni espresse dall'Organismo Indipendente di Valutazione a seguito degli esiti della verifica da esso effettuata sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato dei documenti, dati ed informazioni elencati nell'Allegato 1 "Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013" della delibera ANAC n. 77/2013, nel mese di giugno 2014 il Settore Organizzazione e personale ha elaborato, per conto del Responsabile della prevenzione della corruzione, una più puntuale ricognizione degli adempimenti in corso di svolgimento in relazione a quella tipologia di dati rispetto ai quali l'OIV aveva evidenziato margini di miglioramento sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Tale ricognizione, nel sintetizzare gli interventi correttivi che sarebbero stati intrapresi nei successivi mesi, ha costituito il principale punto di riferimento per l'attuazione dei miglioramenti nella pubblicazione dei dati, che si è andata ad affiancare alle ordinarie pubblicazioni, ormai a regime, per il costante aggiornamento degli stessi.

La sezione “Amministrazione trasparente” ha mantenuto l’originaria collocazione in posizione ben visibile sulla home page del sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana. Il Programma della trasparenza ed i suoi aggiornamenti continuano ad essere pubblicati in formato elettronico aperto, liberamente scaricabile dall’utente, assicurando la tempestività nella pubblicazione delle informazioni, tenuto conto che l’effettiva fruibilità dei contenuti richiede l’esecuzione sui documenti di alcune rielaborazioni informatiche al fine di renderli compatibili con le indicazioni fornite dal legislatore in ordine ai formati aperti per il riutilizzo dei dati. E’ stato pertanto confermato il principio secondo il quale si evita la pubblicazione di file che contengano la scansione dell’originale cartaceo dei documenti, affinché l’utente possa facilmente procedere alle ricerche testuali più appropriate alle sue esigenze.

A tal proposito è opportuno richiamare la recente approvazione della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 6 “Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti)”, finalizzata all’adeguamento delle disposizioni regionali precedenti all’emanazione del d.lgs. 33/2013 in ordine all’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, al principio della conoscibilità dell’intera attività amministrativa, salvi i limiti previsti dalla legge, all’integrazione dell’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

In base a tale intervento normativo, è stata prevista la pubblicazione nella banca dati degli atti consiliari, accessibile dalla sezione “Amministrazione trasparente”, di un maggior numero di provvedimenti amministrativi che fino all’approvazione della suddetta legge non erano soggetti a pubblicità. Tale pubblicazione consente l’immediato accesso alle informazioni da parte della collettività nel rispetto del diritto alla conoscibilità sancito dall’art. 3 del d.lgs. n. 33/2013 e tiene conto, al contempo, dei limiti imposti dalla normativa in materia di privacy, prevedendo la anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Con riferimento all’attuazione degli obblighi derivanti dal d.lgs. 33/2013, si evidenzia in particolare l’implementazione della pubblicazione dei dati ai sensi dell’articolo 14, che ha avuto ad oggetto in primo luogo i curricula dei consiglieri, strutturati secondo un modello che riporta le informazioni relative al percorso formativo e politico – amministrativo svolto fino alla data di sottoscrizione del curriculum stesso. All’interno di ogni curriculum è stata altresì inserita la pubblicazione di due link che consentono la visualizzazione di informazioni biografiche aggiuntive - presenti sul sito istituzionale del Consiglio regionale e curate dal Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell’immagine - e delle informazioni la cui pubblicazione è

prevista dalla legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 "Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008". L'aggiornamento di tali curricula rientra tra gli aggiornamenti costanti dei dati presenti nella sezione "Amministrazione trasparente", nella misura in cui vengono modificati al mutare dei dati relativi al consigliere, quale ad esempio il cambiamento del gruppo politico di appartenenza.

Rispetto, invece, alla previsione di pubblicare copia dell'originale della dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, obbligo peraltro ribadito dall'ANAC nella recente deliberazione n. 144 del 7 ottobre 2014 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politici nelle pubbliche amministrazioni", si segnala che a seguito della predisposizione della documentazione necessaria da parte del competente ufficio, il Settore organizzazione e personale ha provveduto alla pubblicazione nella sottosezione "Organi di indirizzo politico amministrativo" della documentazione completa con riferimento al Presidente della Giunta regionale ed a ciascuno dei consiglieri.

Nell'ambito di tale pubblicazione, rileva altresì segnalare che, ai sensi della sopra richiamata deliberazione ANAC n. 144/2014, per i soggetti cessati dall'incarico o dal mandato i dati rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla data di cessazione, unitamente alle dichiarazioni di cui all'art. 4 della legge 441/1982, ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado. Ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i componenti degli organi di indirizzo politico sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Entrambe le dichiarazioni devono essere pubblicate in ragione del rinvio contenuto nell'art. 14 all'art. 4 della l. n. 441/1982. Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. Sulla base di tali indicazioni ed in collaborazione con la direzione d'Area competente a fornire tale tipologia di dati, la sottosezione dedicata alla pubblicazione dei dati sui consiglieri è stata opportunamente riorganizzata ed ha consentito, a partire dal mese di dicembre 2014 la pubblicazione e la consultazione completa di tali informazioni.

Con riferimento alla previsione di nuove informazioni da pubblicare, si segnala l'inserimento nell'ambito della sottosezione "Altri contenuti" della pubblicazione, ai sensi del DPCM 25 settembre 2014 e con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di una nuova voce "Censimento delle autovetture di servizi" contenente l'indicazione del numero e dell'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.

Si segnala, altresì, l'inserimento nell'elenco delle sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente di quelle voci previste dall'Allegato 1 della delibera Civit n. 50/2013 ma che non erano state originariamente inserite perché non di competenza del Consiglio regionale. Nell'anno 2014 tale impostazione è stata rivista optando per l'inserimento di tali voci in relazione alle quali è stato opportunamente specificato che la competenza circa le informazioni fornite appartiene alla Giunta regionale. Tale scelta è stata dettata dalla considerazione che l'inserimento anche di tali voci contribuisca a garantire quell'uniformità di struttura della sezione Amministrazione trasparente, rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, funzionale a supportare un più completo accesso alle informazioni da parte dell'utenza esterna.

2. TIPOLOGIA DEI DATI E TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE (2015 – 2017)

Sito web CRT - sezione “Amministrazione trasparente”

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett a)	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione	Publicato il Programma riferito agli anni 2012 – 2014 ed i successivi aggiornamenti	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale
	Atti generali	art. 12, c. 1,2	Comma 1 - riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività;	Publicato collegamento alla banca dati “Normattiva”	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Segreteria U.P. Settore Assistenza legislativa e consulenza giuridica in materia istituzionale e alla Commissione 1. Biblioteca e documentazione e consulenza giuridica in materia istituzionale e alla Commissione 1. Biblioteca e documentazione
			- direttive, circolari, programmi e istruzioni emanati e ogni atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta;	Publicato collegamento alla banca dati degli atti amministrativi				
			Comma 2 - statuti e leggi regionali che regolano funzioni, organizzazione e svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione mediante pubblicazione degli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.	Publicato collegamento alla banca dati raccolta normativa delle leggi regionali della Toscana				
	art. 55, c. 2 d.lgs. n. 165/2001	Codice disciplinare e codice di condotta	Publicati: - codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013; - codici interni all'amministrazione	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale	

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
				con link al sito della Giunta regionale				
		Delibera Civit 71/2013 Delibera Anac 77/2013 Delibera Anac 148/2014	Attestazioni OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)	Publicati la griglia ed il documento di attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'anno 2013 (nel termine del 31 gennaio 2014, ai sensi della deliberazione Anac 77/2013)	Aggiornamento secondo le scadenze previste dall'Anac	Aggiornamento secondo le scadenze previste dall'Anac	Aggiornamento secondo le scadenze previste dall'Anac	Settore Organizzazione e personale
Organizzazione	Organi di indirizzo politico – amministrativo (dati sui consiglieri)	art. 13 c. 1 lett. a)	a) dati organi indirizzo politico e di amm.ne e gestione con competenze (composizione organi, competenze, tutti i consiglieri);	Publicata la pagina relativa alle competenze e alla composizione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Direzione Assistenza istituzionale
		art. 14, c. 1 lett. a) – f)	a) atto nomina /proclamazione con durata incarico/mandato;	Publicati il verbale della Commissione elettorale presso la Corte d'Appello, la delibera di Consiglio di convalida degli eletti e le delibere di Consiglio di surroga degli eletti	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Direzione Assistenza istituzionale
			b) curriculum (di tutti i consiglieri);	Publicato	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Direzione Assistenza istituzionale
			c) compensi di qualsiasi natura connessi alla carica; importi viaggi di servizio e missioni;	Publicato elenco degli emolumenti riferiti a ciascun consigliere	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Direzione Assistenza istituzionale // Settore Bilancio e finanze
			elenco beneficiari di assegni vitalizi e dell'indennità di fine mandato	Publicato elenco nominativo	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	
			d) dati relativi ad assunzione di altre cariche e relativi compensi;	Publicato documento riepilogativo per	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Direzione Assistenza istituzionale

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
				ciascun consigliere				
			e) altri eventuali incarichi con oneri a carico finanza pubblica con compensi spettanti;	Publicato documento riepilogativo per ciascun consigliere.	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Direzione Assistenza istituzionale
			f) dichiarazioni ex art. 2 L. 441/1982 ed attestazioni dichiarazioni ex art. 3 e 4 stessa legge limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano (con evidenziazione del mancato consenso) ¹⁾ . - Dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;	Pubbligate copia della dichiarazione dei redditi e copia della dichiarazione della situazione patrimoniale per ciascun consigliere.	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Direzione Assistenza istituzionale

L. 441/1982 - Art.2

1. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

.....omissis....

L. 441/1982 - Art. 3.

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

L. 441/1982 - Art. 4.

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

2. Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

D.L. 174/2012 - Art. 2 – c. 1 lett. f)

“..omissis... i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza”.

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
			<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione concernente le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; - aggiornamenti annuali delle dichiarazioni dei redditi e della situazione patrimoniale e dichiarazioni finali, successive alla cessazione della carica; - dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti, per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. 					
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet.	Publicata l'informativa circa l'assenza di provvedimenti sanzionatori nell'anno 2013	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Direzione Assistenza istituzionale
	Rendiconti gruppi consiliari regionali	Art. 28, c.1	Rendiconti di cui all'art. 1, c. 10, del D.L. 174/2012 dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate.	Publicate le deliberazioni dell'U.P. , i rendiconti e le delibere di regolarità contabile della Corte	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Bilancio e finanze

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
			Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo ² .	dei Conti (atti degli organi di controllo). Pubblicate le modifiche al finanziamento dei gruppi				
	Articolazione degli uffici e organigramma	Art. 13, c. 1, lett. b, c	b) articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;	Pubblicate pagine web contenenti le informazioni	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine // Settore Organizzazione personale e
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d)	d) elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate;	Pubblicati indirizzi e numeri di telefono della segreteria del Presidente del Consiglio, della segreteria del Segretario generale e dell'Ufficio relazioni con il pubblico; pubblicati altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il servizio web denominato Ap@ci che consente di	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine

² **Art. 1, comma 10:** Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)	
				inviare documenti digitali e ricevere dall'amministrazione documenti digitali certificati.					
	Diritto di accesso	D.Lgs. 82/2005 (CAD) art. 52	Informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso.	Publicata pagina web contenente le informazioni	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Direzione Assistenza Istituzionale	
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1, 2	1.	Publicata la banca dati "Incarichi"	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali	
			a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;						
			b) curriculum vitae;	Publicato quale voce interna della banca dati "Incarichi"	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali	
			c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o lo svolgimento di attività professionali;	Publicato quale voce interna della banca dati "Incarichi"	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali	
d) compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.	Publicato il compenso complessivo, quale voce interna alla banca dati "Incarichi"	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali				

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
			2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53, c. 14 D.lgs. 165/2001 ³ sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. <u>Le p.a. pubblicano e aggiornano sui siti istituzionali gli elenchi dei consulenti indicando oggetto, durata e compenso.</u>	Publicata la tabella riassuntiva con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico, quale ulteriore voce interna della sottosezione Banca Dati "Incarichi" accessibile e interrogabile dall'esterno.	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.	Publicata attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nell'ambito delle voci interne alla banca dati incarichi	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2	1. a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;	Publicati dati relativi all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale. Eventuali ulteriori incarichi saranno pubblicati distinguendo le	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale

³ **Art 53, comma 14:** Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
				seguenti categorie: a) titolari di incarichi amministrativi di vertice; b) incarichi dirigenziali a tempo determinato (da pubblicare in elenchi separati rispetto alla pubblicazione di tutti i dirigenti)				
			b) curriculum vitae;	Publicati dati relativi all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
			c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o lo svolgimento di attività professionali;	Publicati dati relativi all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
			d) compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.	Publicati dati relativi all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
			2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53, c. 14 D.lgs. 165/2001 sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. <u>Le p.a. pubblicano e aggiornano sui siti istituzionali gli elenchi dei consulenti indicando oggetto, durata e compenso.</u>	Publicati dati relativi all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico e di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Publicate le dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)	
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d)	d) curricula e compensi;	Publicati curricula, per i compensi link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale	
		Art. 15, c. 1,2,5	1.	a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;	Publicati decreti di conferimento degli incarichi	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
			b) curriculum vitae;	Publicati i curricula	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale	
			c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o lo svolgimento di attività professionali;	Publicate dichiarazioni	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale	
			d) compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.	Publicato documento con link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale	
			2.	La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53, c. 14 D.lgs. 165/2001 sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. <u>Le p.a. pubblicano e aggiornano sui siti istituzionali gli elenchi dei consulenti indicando oggetto, durata e compenso.</u>	Publicata informazione circa l'assenza di incarichi dirigenziali a tempo determinato	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
			5.	Publicazione ed aggiornamento dell'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone anche esterne alle p.a., individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.	Da pubblicare	Individuazione delle figure che ricoprono incarichi di rilievo dirigenziale, in riferimento all'avvio della X legislatura	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Pubbligate le dichiarazioni di incompatibilità dei dirigenti a tempo indeterminato assunti nel ruolo	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
		Art. 19, c. 1 – bis, d.lgs. 165/2001.	Posti di funzione disponibili (numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta)	Publiccato	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d)	d) curricula dei titolari di posizioni organizzative;	Publiccati i curricula	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2	1. Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'art. 60, c. 2, del D.lgs. 165/2001 ⁴ , nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Publiccato	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
			2. Dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Publiccato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale

⁴ **Art. 60 comma 2:** Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed inviadone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM), per via telematica.

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	<p>1. Pubblicazione annuale dei dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Pubblicazione dell'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p> <p>2. Pubblicazione trimestrale dei dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	<p>Pubblicato</p> <p>Pubblicato</p>	<p>Aggiornamento annuale</p> <p>Aggiornamento trimestrale</p>	<p>Aggiornamento annuale</p> <p>Aggiornamento trimestrale</p>	<p>Aggiornamento annuale</p> <p>Aggiornamento trimestrale</p>	<p>Settore Organizzazione e personale</p> <p>Settore Organizzazione e personale</p>
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Pubblicazione trimestrale dei dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	Pubblicato con link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento trimestrale	Aggiornamento trimestrale	Aggiornamento trimestrale	Settore Organizzazione e personale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Pubblicato	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Pubblicato con link al sito dell'ARAN	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	Fermo restando quanto previsto dall'art. 47, c. 8, del D.Lgs. 165/2001 ⁵ , le p.a. pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico – finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 – bis, c. 1, del D.Lgs. 165/2001 ⁶ , nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.	Publicati documenti contenenti gli accordi firmati, le relazioni, la quantificazione delle risorse e il prospetto di copertura finanziaria, mediante link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
	Consistenza fondi contrattazione integrativa	D.Lgs. n. 150/2009, articolo 55, comma 3	Consistenza e destinazione delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa e informazioni relative allo svolgimento della contrattazione integrativa – indicatori di selettività degli istituti di premialità, ecc.	Publicati documenti con link al sito della Giunta regionale, distinti per il personale dirigente e per il comparto	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
	Mobilità esterna	D.Lgs. 165/2001, art. 30, c. 1	Bandi di mobilità	Pubblicazione nel periodo utile degli avvisi di mobilità da altre P.A.	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c)	Nominativi e curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.	Publicati i curricula e le deliberazioni dell'U.P. di nomina dei componenti	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
Bandi di concorso	Bandi di concorso	Art. 19	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. Aggiornamento costante dell'elenco dei bandi di concorso, nonché quello dei bandi espletati nel corso	Publicati con link al sito della Giunta regionale, "Concorsi e avvisi relativi al personale"	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale

⁵ **Art. 47 comma 8:** I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

⁶ **Art. 40 – bis comma 1:** Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

Comma 3: Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
			dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.					
	Tirocini	legge regionale 26 luglio 2002, n. 32	Avvisi e graduatorie selezione tirocini curriculari e non curriculari	Publicati"	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Organizzazione e personale
Performance	Piano della performance	Art. 10, c. 8, lett. b)	Piano di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009.	Publicati i piani e le relative deliberazioni dell'U.P.	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale
	Relazione sulla performance	Art. 10, c. 8, lett. b)	Relazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009.	Publicate le relazioni e le relative deliberazioni dell'U.P.	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale
	Sistema di valutazione della prestazione del personale del Consiglio regionale	Art. 1 deliberazione CIVIT n. 104/2010; art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009		Publicati gli accordi sindacali sul sistema di valutazione	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale
	Documento dell'OIV di validazione della relazione sulla performance	Art. 2, c. 1, delibera Civit n. 6/2012; art. 14, c.4, lett. c del d.lgs. n., 150/2009		Publicata la Relazione sulla performance validata dall'OIV	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

In vigore dal 15 novembre 2009

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	Dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.	Publicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	Dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	Publicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	Dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.	Publicata relazione dell'Università di Firenze sullo stress lavoro – correlato anno 2012. Pubblicati i risultati dell'indagine di clima organizzativo (relazione SDA Bocconi) realizzata a fine 2013 e rivolta ai dipendenti della Giunta, del Consiglio e di ARTEA	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a) e c. 2, 3	1 lett. a) Elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Publicate le informazioni con link al sito della Giunta regionale E' inoltre pubblicata la banca dati "Nomine", contenente le informazioni riguardanti le nomine di competenza del Consiglio, che integrano i dati richiesti.	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Direzione Assistenza istituzionale

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
			2. Dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.	Publicati con link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Direzione Assistenza istituzionale
			3. Collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.	Publicato con link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Direzione Assistenza istituzionale
		Art. 20, c. 3 d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico e di incompatibilità al conferimento dell'incarico.	Publicate con link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Direzione Assistenza istituzionale
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2,3	1 lett. b) Elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Publicato con link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Direzione Assistenza istituzionale
			2. Dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di	Publicati con link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Direzione Assistenza istituzionale

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
			essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.					
			3. Collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.	Publicato con link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Direzione Assistenza istituzionale
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c) e c. 2,3	1 lett. c) Elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Publicato con link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Direzione Assistenza istituzionale
			2. Dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.	Publicati con link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Direzione Assistenza istituzionale
			3. Collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.	Publicato con link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Direzione Assistenza istituzionale
		Art. 20, c. 3 d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico e di incompatibilità al	Publicate con link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Direzione Assistenza istituzionale

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
			conferimento dell'incarico.					
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d)	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti in questione.	Publicata con link al sito della Giunta regionale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Direzione Assistenza istituzionale
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	Dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti.	Publicati	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	a) breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante, g) i procedimenti per i quali il	Publicato elenco procedimenti, quale allegato del decreto del Segretario generale di approvazione (19/2013)	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Tutte le strutture dirigenziali

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
			<p>provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all' articolo 36 ;</p> <p>m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</p> <p>n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.</p>					
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1, c. 28, della legge 190/2012 ⁸ .	Publicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Tutte le strutture dirigenziali
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi	Publicati recapiti telefonici e casella di posta elettronica nonché informazioni su modalità operative	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Tutte le strutture dirigenziali

⁸ **Art. 1, comma 28:** Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
			degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all' articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ; c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.					
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti dirigenti	Art. 23	Provvedimenti finali, (con indicazione di contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista ed estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento) dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Publicato collegamento ipertestuale alla banca dati degli atti amministrativi	Aggiornamento semestrale	Aggiornamento semestrale	Aggiornamento semestrale	Segreteria U.P. // Tutte le strutture dirigenziali
Controlli sulle imprese		Art. 25	a) Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività (criteri e relative modalità di svolgimento); b) elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare.	Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle pagine web della Giunta regionale). Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle pagine web della Giunta regionale).				

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2 L. 190/2012 (art. 1 – c. 32) D. Lgs. 163/2006 (art. 57 c. 6 – artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206, 223) DPR 207/2010 (art. 331 c. 3)	a) oggetto del bando/contratto; b) struttura proponente; c) decreto a contrarre; d) avviso di pre-informazione; e) avviso risultati procedura di affidamento; f) modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi; g) aggiudicatario; h) elenco operatori invitati/partecipanti; i) importo aggiudicazione; l) tempi di completamento; m) importo somme liquidate; n) avvisi di post-informazione;	Publicata la banca dati "Bandi di gara e contratti" Publicata altresì sulla home page del sito istituzionale la banca dati Avvisi, gare e concorsi	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali
Sovvenzioni, contributi, sussidi	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1	Criteri e modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Publicata la deliberazione dell'U.P.	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Tutte le strutture dirigenziali
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27	Art. 26, c. 2 Atti di concessione (numero, data e oggetto) delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore ai mille euro. Art. 27 a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;	Publicata la banca dati "Atti di concessione" Publicata quale voce interna della banca dati "Atti di concessione" Publicato quale voce interna della banca dati "Atti di concessione" Publicato quale voce interna della banca dati "Atti di concessione" Publicata quale voce interna della banca dati "Atti di	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali
					Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali
					Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali
					Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali
					Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
				concessione"				
			e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;	Publicato quale voce interna della banca dati "Atti di concessione"	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali
			f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.	Publicato quale voce interna della banca dati "Atti di concessione"	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Tutte le strutture dirigenziali
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29,c c. 1 e 1 bis DPCM 22/9/2014	Dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Publicati	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Bilancio e finanze
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2 Art. 18 bis d.lgs. n. 118/2011 ⁹	Piano di cui all'art. 19 del D.Lgs. 91/2011, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'art. 22 del medesimo decreto ¹⁰ .	Publicato documento integrativo (Il piano sarà pubblicato dopo	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Bilancio e finanze

⁹ Art. 18-bis Indicatori di bilancio

- Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
- Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).
- Gli enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.
- Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.

¹⁰ Art. 19 Principi generali

In vigore dal 1 settembre 2011

- Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", di seguito denominato "Piano", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.
- Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.
- Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a), e dall'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 22 Monitoraggio degli obiettivi e indicatori

In vigore dal 1 settembre 2011

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
				l'emanazione dei decreti di cui all'art. 18-bis, c. 4).				
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Pubblicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Sedi, logistica e interventi per la sicurezza
	Canoni di locazione o affitto							
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1	Rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici, con relativi atti.	Pubblicata informazione relativa all'assenza di rilievi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Bilancio e finanze
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	Carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	Pubblicati documenti disponibili	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al CORECOM e all'Autorità per la partecipazione
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a) Art. 10, c. 5	Art. 32, c. 2 lett. a) Costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo. Art. 10, c. 5 Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni	Pubblicato report costi contabilizzati servizi erogati comprensivi della spesa per il personale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale // Settore Bilancio e finanze
				Pubblicato report contabilità analitica per centri di responsabilità e di costo della spesa	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale // Settore Bilancio e finanze

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20.

2. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori obiettivo per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano è aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
			provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, c. 5 del D.Lgs. 279/1997 ¹¹ . Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.					
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b)	I tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	Publicato report tempi medi	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al CORECOM e all'Autorità per la partecipazione
	Servizi forniti in rete e di futura attivazione	D.Lgs. 82/2005 (CAD) art. 54, c. 1, lett. g	Informazioni sui servizi forniti in rete e di eventuale futura attivazione	Pubblicazione effettuata: link ai siti degli organismi istituzionali	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al CORECOM e all'Autorità per la partecipazione
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33 DPCM 22/9/2014	Indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.	Publicati report tempi medi di effettuazione dei pagamenti	Aggiornamento annuale.	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Bilancio e finanze

¹¹ **Art. 10, comma 5:** I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	Dati e informazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 82/2005. ¹²	Pubblicati	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Bilancio e finanze
Opere pubbliche		Art 38, c.1 d.lgs. n. 33/2013		Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle pagine web della Giunta regionale).	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Giunta regionale
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1 lett. B) d.lgs. n. 33/2013 Art. 39, c. 2 d.lgs. n. 33/2013		Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle pagine web della Giunta regionale).	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Giunta regionale

¹² **Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche**

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:

a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:

1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;

2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.

3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.

3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)	
Informazioni ambientali		Art. 40, c.2 d.lgs. n. 33/2013		Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle pagine web della Giunta regionale).	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Giunta regionale	
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4 d.lgs. n. 33/2013		Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle pagine web della Giunta regionale).	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Giunta regionale	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c.1 lett a) – d) d.lgs. n. 33/2013		Informazioni di competenza della Giunta regionale (collegamento alle pagine web della Giunta regionale).	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Aggiornamento del sito web della Giunta regionale	Giunta regionale	
Altri contenuti*	Anticorruzione	Art. 43	Piano triennale di prevenzione della corruzione (comprensivo del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana e del Programma per la trasparenza e l'integrità)	Publicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale	
			Responsabile della prevenzione della corruzione;	Publicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale	
			Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Al momento non adottati	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Organizzazione e personale	
			Art. 1, cc. 3 e 14, l. n. 190/2012	comma 3 Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione.	Assenza di provvedimenti ANAC	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Direzione di area Organizzazione risorse
				comma 14 Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta	Publicato	Entro il 15 dicembre	Entro il 15 dicembre	Entro il 15 dicembre	Direzione di area Organizzazione risorse
			Art. 18, c. 5 d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Assenza di atti di accertamento	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Direzione di area Organizzazione risorse
	Accesso civico		Art. 5, cc. 1 e 4, d.lgs. n. 33/2013	comma 1 Nome del responsabile della trasparenza cui è presentata la	Publicato	Aggiornamento in caso di variazione	Aggiornamento in caso di variazione	Aggiornamento in caso di variazione	Direzione di area Organizzazione risorse

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
			richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale					
			comma 4 Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Publicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Direzione di area Organizzazione risorse
	Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati;	Publicati dati disponibili	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT
Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto (open data)			Publicati dati disponibili	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT	
Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012		Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (Aggiornamento entro il 31 marzo ex circolare 61/2013 Agenzia per l'Italia Digitale)	Publicati obiettivi di accessibilità	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine	
Art. 63, cc. 3 bis e 3 quater, d.lgs. n. 82/2005		Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo dei servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte dei cittadini e imprese di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica	Publicate informazioni disponibili	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine	
	Censimento delle autovetture di servizio	DPCM 25 settembre 2014	Pubblicazione sui siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del numero e dell'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto	Publicato elenco di autovetture di servizio	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante	Settore Provveditorato, servizi generali e contratti

Elenco titoli I livello)	Elenco titoli II livello	Riferimento normativo D.Lgs n. 33/2013	Elenco informazioni da pubblicare	Stato di pubblicazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Settore di riferimento (fonte dati)
			di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.					
Altri contenuti – Dati ulteriori	Informazioni relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP - L. 150/2000)	L.n. 150/2000; L.r. n. 22/2002	Descrizione delle competenze dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale che favorisce la trasparenza amministrativa, il miglioramento della qualità dei servizi e il rapporto tra istituzione e cittadini, associazioni, imprese. Indicazione dei riferimenti telefonici per contattare la struttura	Pubblicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine
	Privacy	D.lgs. n. 196/2003 L.r. n. 13/2006	Descrizione delle modalità di attuazione della normativa in materia di privacy presso il Consiglio regionale della Toscana.	Pubblicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Segreteria U.P.
	Note legali		Il Consiglio regionale della Toscana mette a disposizione del pubblico il sito Internet rinvenibile all'indirizzo: http://www.consiglio.regione.toscana.it / con lo scopo di favorire la conoscenza dell'Assemblea legislativa regionale nonché la trasparenza delle sue attività e l'accesso alle stesse. L'accettazione puntuale delle regole di seguito descritte è condizione necessaria e imprescindibile per l'utilizzazione del sito stesso e dei suoi contenuti.	Pubblicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine

3. MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Alla luce della normativa introdotta con L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, le misure in materia di trasparenza di cui al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono parte del Piano triennale di prevenzione della corruzione, ancorché pubblicate autonomamente, e dunque adempimenti anche ai fini dell'attuazione delle norme in materia di anticorruzione.

Ciascuna struttura dell'Amministrazione di livello dirigenziale è responsabile, per quanto di competenza, della selezione, dell'elaborazione e dell'aggiornamento delle informazioni e dei dati da pubblicare, come evidenziato a corredo della ricognizione di cui al paragrafo 2.

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di trasparenza unitamente a quelli in materia di anticorruzione, e quindi garantire la completa attuazione al Programma secondo la tempistica dallo stesso prevista, si indicano le modalità di raccordo e di coordinamento delle strutture dell'Amministrazione, come di seguito descritte.

Il Settore Organizzazione e personale, al quale compete il supporto per l'annuale aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza, cura il raccordo ed il monitoraggio degli adempimenti nonché il flusso delle informazioni tra le strutture responsabili dei processi amministrativi di cui è richiesta la pubblicazione dei dati; lo stesso settore cura la pubblicazione delle pagine del sito internet relative alla trasparenza ed effettua il costante monitoraggio delle pubblicazioni e degli aggiornamenti conformemente a quanto indicato nel Programma triennale per la Trasparenza, dandone costante informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Al Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine compete la manutenzione delle procedure e applicazioni web; tali procedure e applicazioni, sono modificate e integrate per quanto necessario nell'immediato, al fine di garantire la pubblicazione e l'estraneità dei dati in esse contenuti. Lo stesso settore, in collaborazione con i settori Organizzazione e personale e Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT, cura l'uniformità grafica delle pagine web nonché l'assetto e la gestione del sistema di pubblicazione delle informazioni.

Il settore Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT, cui compete la gestione dei sistemi informativi di processo, nonché la gestione dei dispositivi e delle infrastrutture tecnologiche, individua i formati di pubblicazione dei dati e dei documenti ed assiste i settori titolari dei dati nella corretta impostazione degli stessi, cura, gestisce e sviluppa le piattaforme e le banche dati esistenti ed occorrenti (quale, ad esempio, la banca dati degli atti amministrativi), in maniera conforme alle prescrizioni dettate dal d.lgs. 33/2013.

Il Settore Provveditorato, servizi generali e contratti opera per il coordinamento della raccolta ed aggiornamento dei dati attinenti alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori mediante le apposite schede, e per i collegamenti con gli uffici della Giunta regionale per la formazione e l'invio dell'elenco da trasmettere all'ANAC (ex AVCP).

Anche per gli anni di programmazione 2015-2017, nell'ottica del perseguimento di standard più elevati di qualità dei servizi e di diffusione della cultura della trasparenza, dovrà essere mantenuto l'impegno dell'Amministrazione di sviluppare la comunicazione in termini di qualità, chiarezza ed accessibilità delle informazioni e di implementare il processo di coinvolgimento dei cittadini.

L'Amministrazione, anche in assenza di richieste di accesso civico e di segnalazioni sull'inosservanza degli obblighi di pubblicazione inviate all'ANAC, intende comunque mantenere il proposito di valorizzare eventuali contributi che dovessero provenire dai fruitori dei servizi in qualità non soltanto di destinatari passivi delle politiche intraprese ma anche di soggetti attivi e partecipativi sia nella fase della programmazione che in quella della realizzazione degli obiettivi e della rendicontazione dei risultati. A tal fine il settore competente in materia di Comunicazione veicola tramite l'URP le informazioni a disposizione dei cittadini e raccoglie, anche mediante strumenti di comunicazione telematica eventuali segnalazioni e suggerimenti degli utenti.
